

AGEVOLAZIONI 2024

Per i datori di lavoro del settore privato che **assumono soggetti con almeno cinquant'anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi**, è previsto un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Questa la durata dell'esonero:

- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da termine ad indeterminato.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico ed i contratti di lavoro intermittente.

L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto e l'agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Sgravio donne

Assumere una donna in condizione di disoccupazione o svantaggio consente al datore di lavoro privato di fruire di un esonero totale dalla contribuzione INPS per un periodo non superiore a 18 mesi.

L'agevolazione è applicabile in presenza dei seguenti requisiti:

A) Lavoratrice:

- età superiore a 50 anni e disoccupata da oltre 12 mesi;
- priva di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (se residente nel Mezzogiorno o assunta per svolgere mansioni caratterizzate da una forte disparità occupazionale di genere) o da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Attenzione!

È considerata come "priva di impiego regolarmente retribuito" la donna che, nel periodo considerato (6 o 24 mesi):

- non ha svolto attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi;
- non ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

B) Datore di lavoro in regola:

- con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
- con il DURC;
- con gli accordi e CCNL nazionali, territoriali o aziendali.

C) Incremento della media occupazionale precedente l'assunzione da mantenere per l'intero periodo agevolato, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente (U.L.A.) a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

E) l'assunzione deve essere effettuata:

- senza soddisfare alcun obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva e,
- nel rispetto dell'eventuale diritto di precedenza alla riassunzione,
- senza che siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.

Attenzione!

La lavoratrice assunta con lo sgravio non deve essere stata licenziata nei 6 mesi precedenti da parte dello stesso datore di lavoro o da un'azienda che, al momento del licenziamento, risulti avere un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello del datore di lavoro che assume o risulti in rapporti di collegamento o controllo.

Lo sgravio contributivo è fissato nella misura del 50% e si applica ai contributi previdenziali ed assistenziali (INPS e INAIL) a carico del datore di lavoro per un periodo di:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

I datori di lavoro devono trasmettere il modulo "92-2012", presente all'interno del Cassetto previdenziale, al fine di ottenere il codice autorizzazione 2H.

Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro autorizzati datori di lavoro ammessi all'incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell'elemento individuale "Tipo Contribuzione" il codice "55".

Sgravio giovani

In base alle previsioni strutturalmente in vigore, l'esonero contributivo triennale è applicabile all'assunzione a tempo indeterminato di giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni ed ha una durata massima di 36 mesi.

Attenzione!

I lavoratori, inoltre, alla data della prima assunzione incentivata, non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatta salva la sola ipotesi di portabilità del beneficio stesso.

L'incentivo introdotto dalla legge di Bilancio 2018, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- del contributo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- del contributo dovuto ai Fondi di solidarietà.

L'esonero riguarda il 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

I datori di lavoro espongono nel flusso Uni-emens l'esonero indicando nell'elemento "Contributo" la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di "Denuncia Individuale", "Dati Retributivi", i seguenti elementi:

- in "Tipo Incentivo" dovrà essere inserito il valore "GECO";
- in "Cod Ente Finanziatore" dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- in "Importo CorrIncentivo" dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Entrambi gli esoneri contributivi in esame sono applicabili in via strutturale.

Attenzione: due benefici non sono cumulabili.

Luino, 16.02.2024